



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 12375/2015 R.G., promossa dal signor _____ nato in Nigeria il
elettivamente domiciliato presso lo studio di Genova dell'avv. Alessandra Ballerini

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 13.7.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 16.5.2016, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può*



affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale



alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.



Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, sottolineando che “le dichiarazioni non appaiono sufficientemente dettagliate e sono in alcuna parti contraddittorie”.

Questo giudice deve invece concludere che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare alla predetta udienza in Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile e quindi le sue complessive dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre. Il ricorrente, in questo senso, ha infatti spiegato di essere stato costretto a lasciare il suo paese per essere rimasto coinvolto in una rapina, a cui è conseguita la morte anche di un poliziotto, con conseguente pericolo, in caso di rientro nel suo paese, di subire la vendetta da parte dei familiari e dei colleghi della vittima e comunque di non poter sperare in un processo con minime garanzie di difesa e con rischio di subire una condanna anche capitale e quindi non poter pensare di conseguenza in termini minimamente positivi ad un suo rientro, anche alla luce delle condizioni generali del suo paese.

Si deve dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del paese di origine, in particolare con l'attuale certezza che per la situazione dello stesso paese, non possa sperare in un futuro positivo. La Nigeria era al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza, con elevati livelli di criminalità, con un assai alto rischio di atti di terrorismo e di violenza generalizzata, senza alcuna presenza di autorità statale che possa garantire un minimo livello di rispetto della legalità. Dalle notizie diffuse da diversi siti internet, anche di livello istituzionale, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di impossibilità ad anche solo sperare in una minima tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, come riconosciuto anche da diversi provvedimenti, per esempio, dei Tribunali di Roma, Bologna e Trieste, oltreché di questo Tribunale. Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Nel ricorso in esame l'interessato invoca la protezione sussidiaria in ragione dell'asserito gravissimo pericolo che egli correrebbe in caso di rimpatrio di essere ucciso dai familiari e dai colleghi del poliziotto rimasto ucciso nel corso della rapina, di subire un processo non equo e di essere condannato per omicidio, nel caso in cui non riuscisse a dimostrare di aver agito per legittima



difesa. Ritiene questo giudice che la domanda di protezione sussidiaria sia fondata e meriti accoglimento alla luce delle informazioni sul sistema giudiziario e carcerario in Nigeria tratte da siti internet accreditati.

Nei rapporti di Amnesty International viene evidenziato come “la corruzione dilagante e il mancato rispetto delle debite procedure e dello stato di diritto hanno continuato a pesare sul sistema giudiziario nigeriano. Molte persone sono state arbitrariamente arrestate e detenute per mesi senza accusa. La polizia ha continuato a pretendere denaro in cambio del loro rilascio. Molti detenuti sono stati trattenuti in attesa di giudizio per lunghi periodi, in condizioni deprecabili. Le procedure dei Tribunali sono rimaste lente e hanno generato una diffusa sfiducia. Secondo il segretario generale dell’Nhr, più del 70 per cento delle persone che si trovano in detenzione erano o in attesa di processo o di giudizio. La polizia e le forze di sicurezza hanno spesso ignorato le ordinanze dei tribunali”. Quanto alla pena di morte si sottolinea che “ la pena capitale è rimasta obbligatoria nel codice penale nigeriano per una vasta gamma di reati. A fine anno, nel braccio della morte c’erano circa 1002 reclusi, compresi minorenni al momento del reato. Molti erano stati condannati al termine di processi palealmente iniqui”. Ancora nel rapporto 2014/2015 di Amnesty International si legge “In seguito all’aggravarsi della campagna di violenza da parte del gruppo armato islamista Boko haram nel 2013, il conflitto armato nel nord-est della Nigeria si è intensificato per portata e numero di vittime, dimostrando in maniera inequivocabile di minacciare la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e sicurezza dell’intera regione. Nel 2014, il conflitto si è intensificato nei centri abitati minori e nei villaggi, con oltre 4000 civili uccisi dal 2009. Il rapimento ad aprile di 276 alunne da parte di Boko haram è stato un esempio emblematico della campagna di terrore ingaggiata dal gruppo contro i civili, che è proseguita in maniera inesorabile. D’altro canto, le comunità già da anni terrorizzate da Boko haram erano diventate sempre più vulnerabili alle violazioni da parte delle forze di sicurezza, che hanno regolarmente risposto con attacchi pesanti e indiscriminati e con arresti arbitrari di massa, percosse e torture. Sequenze video raccapriccianti, immagini e resoconti di testimoni oculari raccolti da Amnesty International hanno fornito nuove prove di probabili crimini di guerra, crimini contro l’umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani e abusi compiuti da tutte le parti in lotta. Tortura e altri maltrattamenti sono stati abitualmente e sistematicamente praticati dai servizi di sicurezza nigeriani in tutto il paese, anche nel contesto del conflitto nel nord-est. Raramente le autorità di sicurezza sono state chiamate a rispondere delle loro azioni. La serie di sistematici arresti e detenzioni arbitrari di massa, attuata dai militari nel nord-est del paese si è visibilmente intensificata dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza a maggio 2013 e a fine anno continuavano a susseguirsi notizie di esecuzioni extragiudiziali da parte di tutte le parti coinvolte”.



Il ricorrente rischia effettivamente di subire un grave danno in caso di rientro nel paese di origine in quanto non avrebbe alcuna garanzia di subire un processo giusto e una carcerazione umana.

Sussiste pertanto nel caso di specie la circostanza evidenziata al punto b) dell'art 14 Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, sussistendo fondati motivi di ritenere che, se il richiedente ritornasse in Nigeria correrebbe un rischio effettivo di subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante .

Per questi motivi, la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluyente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via subordinata.

Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

PQM

Riconosce in capo al signor _____ nato in Nigeria il _____ la protezione sussidiaria.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, il 19.5.2016.

IL GIUDICE

Paolo Viarengo

